

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1436-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LO GIUDICE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1965

(V. Stampato n. 2656)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 19 novembre 1965

Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 1965

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione della imposta di fabbricazione sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana

ONOREVOLI SENATORI. — Il settore dell'industria tessile in generale, e di quella laniera in particolare, attraversa da qualche tempo una crisi che, interessando un settore tra i più rappresentativi della nostra economia, ha delle ripercussioni negative sia per gli industriali che per le maestranze.

Il Governo, sensibile al problema, ha già presentato al Parlamento un complesso provvedimento riguardante la ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile, provvedimento che si trova all'esame della Camera (disegno di legge n. 2601).

Nelle more dell'*iter* non certamente breve nè semplice di detto disegno di legge, di fronte alla urgente necessità di un tempestivo intervento almeno nel settore laniero, il Governo ha emanato un provvedimento di natura fiscale, inteso a sospendere temporaneamente, per due anni, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana e l'istituzione temporanea, per l'identico periodo di due anni, di un'addizionale speciale alla imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana.

Detto provvedimento, che ha assunto la forma del decreto-legge, è stato emanato il 7 ottobre ultimo scorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 9 ottobre ed entrato in vigore il 10 successivo.

In sede di approvazione del disegno di legge di conversione in legge del suddetto decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, la Camera dei deputati ha apportato al testo originario alcune modifiche, delle quali le più importanti sono le seguenti:

a) estensione dell'addizionale speciale nella misura del 7,80 per cento alla lana proveniente da slanatura ed impiegata per la lavorazione di filati (comma aggiuntivo all'articolo 3);

b) esclusione della addizionale speciale per la lana destinata alla produzione di feltri battuti o di materassi e trapunte di lana e filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento (sostituzione articolo 4);

c) addizionale speciale nella misura del 4 per cento per la lana destinata alla produzione di feltri tessuti, di tappeti e di coperte (sostituzione articolo 4).

Altre modifiche di minore rilievo sono state apportate all'articolo 5.

Il provvedimento, così emendato dalla Camera, è stato trasmesso al Senato e deferito all'esame della Commissione finanze e tesoro.

In questa sede si sono riproposte le stesse questioni affiorate alla Camera, sia in Commissione che in Assemblea; opportunità del ricorso allo strumento del decreto-legge, efficacia del provvedimento sul piano pratico, specialmente in relazione all'occupazione, eventuale vantaggio per la esportazione ma sicuro danno per i consumi interni, possibilità di evasioni, eccetera.

La maggioranza della 5^a Commissione si è chiaramente pronunciata dando un giudizio positivo non solo sullo strumento legislativo adoperato, ma anche sugli effetti economici e psicologici del provvedimento.

La stessa Commissione ha esaminato anche alcune questioni di ordine generale connesse con il provvedimento in esame e soprattutto quella della necessità di riesaminare tutto il sistema delle imposte di fabbricazione, sistema ritenuto superato. Sotto questo profilo, la sospensione del tributo finora vigente, se pur limitata nel tempo a soli due anni, e ad un solo settore, quello laniero, potrà dare la possibilità di sperimentare il nuovo regime provvisorio e, nel frattempo, di studiare meglio tutta la materia anche al fine di una sua migliore armonizzazione nel quadro della legislazione fiscale comunitaria.

La maggioranza si è trovata inoltre concorde nell'accogliere un emendamento inteso a ridurre dal 7,80 al 4 per cento la misura dell'addizionale speciale da applicare alle lane provenienti da slanatura. Ciò in considerazione del fatto che queste lane, provenienti nella quasi totalità dall'estero, subiscono all'interno una lavorazione più costosa e, quindi, incorporano un valore aggiunto superiore a quello delle normali lane

provenienti da tosatura. E poichè in Italia in questi ultimi anni si è sviluppata una seria industria di delanaggio, la quale avrebbe potuto essere compromessa da un carico fiscale piuttosto pesante, quale quello rappresentato dalla addizionale speciale nella misura del 7,80 per cento, la Commissione ha ritenuto equo e conveniente ridurre quella misura al 4 per cento.

Altro emendamento esaminato, ma sul quale la Commissione non ha avuto la possibilità di pronunciarsi definitivamente per mancanza di elementi, riservandosi di farlo, ove esso fosse ripresentato in Aula; è quello proposto dai senatori Bosso e Arton, il quale prevede la riduzione dal 7,80

al 4 per cento dell'addizionale speciale per i prodotti compresi nella voce ex-646 della tariffa doganale (Peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepore, di castoreo e di nutria).

L'approssimarsi della scadenza dei termini di approvazione della legge di conversione mi costringe alla presente, succinta relazione, ma mi riservo, se del caso, di fornire all'Assemblea ulteriori elementi.

Con queste considerazioni a nome della maggioranza della 5ª Commissione raccomando l'approvazione del disegno di legge di conversione.

LO GIUDICE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione della imposta di fabbricazione sui filati di lana e l'istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono alla lanatura delle pelli contemplate dall'articolo 5 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, sono tenute ad assolvere l'addizionale speciale del 7,80 per cento, prevista dal comma precedente, sul prezzo di vendita all'ingrosso della lana, all'atto della vendita del prodotto ovvero all'atto del passaggio dello stesso dal reparto di lanatura ai reparti d'impiego ».

L'articolo 4 è sostituito con il seguente:

« L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti o di materassi e trapunte di lana ovvero da ditte che producono filati diversi da quelli contemplati dal precedente articolo 1, contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento. Tale addizionale è dovuta invece nella misura del 4 per cento quando l'impresa industriale destini dette materie prime, acquistate all'interno o importate dall'estero, alla produzione di feltri tessuti, di tappeti e a quella di coperte.

A tal fine le imprese interessate devono dichiarare, sotto la loro esclusiva responsabilità alle Intendenze di finanza, per gli acquisti nel territorio dello Stato, o alla Doga-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

*Articolo unico.**Identico**Identico*

« Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono alla lanatura delle pelli contemplate dall'articolo 5 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, sono tenute ad assolvere l'addizionale speciale del 4 per cento, prevista dal comma precedente, sul prezzo di vendita all'ingrosso della lana, all'atto della vendita del prodotto ovvero all'atto del passaggio dello stesso dal reparto di lanatura ai reparti d'impiego ».

*Identico**Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

na, per l'importazione dall'estero, l'attività da essi esercitata indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attività stessa viene svolta e la loro potenzialità ed allegando a tale dichiarazione, qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato, un certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante la veridicità della dichiarazione stessa nonché un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che l'impresa interessata non esercita l'attività di filatura.

Allo stesso scopo i fabbricanti che producono filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento debbono esibire alle Intendenze di finanza per gli acquisti nel territorio dello Stato delle materie prime tessili contemplate dal precedente articolo 3, o alla Dogana per l'importazione dall'estero delle stesse materie prime, apposito certificato rilasciato dai competenti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dal quale risulti che la ditta interessata esercita la produzione di tali filati.

Qualora le materie prime tessili acquistate nel territorio dello Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengano impiegate dall'acquirente o dall'importatore nella produzione di manufatti diversi da quelli contemplati dallo stesso primo comma ovvero vendute ad imprese esercenti attività diverse da quelle indicate nel comma medesimo, colui che utilizza le materie prime per i detti impieghi ovvero il venditore di esse è tenuto ad assolvere l'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 o la quota integrativa del 3,80 per cento, nel caso in cui sia stata corrisposta l'aliquota ridotta del 4 per cento, commisurate rispettivamente al prezzo all'ingrosso all'atto del passaggio al reparto d'impiego ovvero al prezzo di vendita effettivamente praticato, mediante emissione di fattura o di altro equivalente documento ».

Nel primo comma dell'articolo 5 alla lettera a), dopo la parola « crini » sono inserite

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identico

Identico

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

le parole « in quantità superiore al 10 per cento esclusi i materassi e le trapunte di lana »;

alla lettera *b*), dopo la parola « crini » sono inserite le parole « in quantità superiore al 10 per cento esclusi i feltri battuti »;

alla lettera *c*), dopo la parola « crini » sono inserite le parole « in quantità superiore al 10 per cento ».

Nell'ultimo comma dell'articolo 5, dopo la parola « restituzione » sono soppresse le parole « all'esportazione » e dopo le parole « si applicheranno » sono inserite le parole « per i prodotti esportati ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identico